PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 30

Per la generalita' dei contribuenti dei comuni elencati all'art. 1 del presente decreto-legge e' concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1972 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonche' dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, della imposta sulle societa', dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonche' di tutte le addizionali ai predetti tributi. I soggetti che svolgono attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purche' la parte del reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto-legge concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta. Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1972.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 31 marzo 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it